

REGOLAMENTO

in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e di altro genere
(art. 12 Legge n. 241/1990 s.m.i.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento predetermina e rende pubblici - ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. ed a garanzia dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa, di trasparenza e non discriminazione - i criteri e le modalità ai quali si attiene la Camera di Commercio di Bari (CCIAA di Bari) per la concessione di contributi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi e diffusi, per il cofinanziamento degli interventi di promozione e sviluppo dell'economia locale, dagli stessi proposti e realizzati, che risultino coerenti con le strategie camerali ed idonei a produrre una significativa ricaduta in termini di crescita del sistema socio-economico territoriale.
2. Le disposizioni del Regolamento recepiscono la disciplina contenuta nel vigente Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, nonché nel D.M. 20 febbraio 2014 n. 57, e trovano attuazione in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. In particolare i contributi sono erogati in regime *de minimis*, ad eccezione dei vantaggi economici attribuiti a soggetti che non svolgono attività d'impresa.
3. Il Regolamento non si applica ai contributi concessi in via ordinaria alle Aziende Speciali costituite dalla CCIAA di Bari, all'Unione regionale delle Camere di Commercio di Puglia e ad altri Organismi partecipati, anche del sistema camerale. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento gli impegni finanziari previsti da norme di legge o derivanti da accordi, intese o convenzioni di cui la CCIAA di Bari sia parte.
4. Per gli "Interventi particolari" di cui all'art. 7, si fa riferimento alla specifica disciplina contenuta nell'art. 7, comma 3, in combinato disposto con l'art. 10 comma 11 del presente Regolamento, nonché alle altre sue disposizioni con essa compatibili.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La Camera di Commercio di Bari, a norma dell'art. 2 della Legge n. 580/1993 s.m.i. e del proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, operanti nella circoscrizione territoriale di competenza, e di promozione dell'economia locale al fine di accrescerne la competitività, anche d'intesa con altre Istituzioni, Pubbliche Amministrazioni, Enti, Autonomie locali e funzionali ed Associazioni di categoria.
2. Nell'esercizio di dette funzioni la Camera definisce, nel Preventivo dell'esercizio di riferimento, l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del programma di interventi strategici per la promozione e sviluppo dell'economia locale sulla base degli obiettivi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, anche con specifici stanziamenti per gli interventi predefiniti e con la riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate per la concessione dei

benefici di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123 alle imprese che siano in possesso del rating di legalità. Tali risorse possono variare nel corso dell'esercizio in relazione a variazioni e/o assestamenti approvati dal Consiglio camerale.

3. Gli interventi ritenuti strategici per la promozione e lo sviluppo dell'economia locale possono essere attuati - a valere su dette risorse - direttamente dalla Camera di Commercio di Bari, ovvero indirettamente a cura dei soggetti ai quali venga riconosciuto il sostegno finanziario camerale.

ART. 3 - CRITERI GENERALI

1. La Camera indirizza prioritariamente gli interventi di sostegno finanziario alle **iniziative e progetti**, coerenti con i contenuti della propria programmazione, **finalizzati**:
 - allo sviluppo del territorio e dei fattori di competitività;
 - alla crescita della produttività, efficienza e competitività delle imprese;
 - alla diffusione dell'innovazione e della qualità, alla promozione del trasferimento tecnologico per le imprese ed alla realizzazione di sistemi di sicurezza per gli operatori economici;
 - alla promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e della commercializzazione di prodotti e servizi sul mercato interno e su quello estero;
 - alla tutela del mercato;
 - alla formazione;
 - alla produzione di studi, ricerche e documentazione sulla realtà economica e sociale di Terra di Bari;
 - alla realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione dell'informazione economica e di principi etici nei comportamenti aziendali;
 - a favorire l'accesso al credito per le PMI.
2. La tipologia dell'iniziativa proposta deve essere senza fini di lucro e di interesse generale per il sistema locale delle imprese e non deve essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.
3. Nella valutazione degli interventi proposti per il sostegno finanziario, dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, la Camera tiene conto dei seguenti **criteri generali**:
 - a) verificare la rispondenza del progetto/iniziativa agli indirizzi ed alla programmazione strategica dell'Ente;
 - b) evitare la polverizzazione delle risorse concentrandole sulle iniziative di maggiore rilievo;
 - c) privilegiare le iniziative:
 - organizzate da Organismi del mondo economico e sociale;
 - impostate in collaborazione con Enti pubblici ovvero con le Associazioni di categoria, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
 - inserite in programmi preferibilmente pluriennali di sviluppo;
 - aventi un'incidenza diretta e duratura sul sistema economico locale;
 - a carattere intersettoriale;
 - la cui specificità e carattere innovativo costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico locale;
 - supportate da adeguata progettazione, comprensiva di modalità di verifica di risultati;

- finalizzate a fornire servizi di interesse comune degli operatori;
 - destinate a coinvolgere sistemi d'impresa, ed in particolare quelli delle imprese a cui sia stato attribuito il rating di legalità dalla competente Autorità.
4. **Non sono ammissibili a contributo** i progetti e le iniziative:
- non conformi agli indirizzi ed alla programmazione strategica della Camera;
 - già realizzati alla data di presentazione della domanda;
 - per i quali sia stato chiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale o regionale) in base a normative o bandi che ne prevedano l'esclusività;
 - di interesse prevalentemente interno ad Associazioni o Enti e che non siano aperti alla generalità dei soggetti interessati;
 - finalizzati al solo funzionamento degli Enti, Organismi e soggetti richiedenti.
5. Le azioni di sostegno finanziario sono disposte con provvedimento dirigenziale – da adottarsi ai sensi del vigente Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio – solo qualora siano definite nel programma di interventi e il Preventivo finalizzi ad esse apposito stanziamento. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del presente Regolamento.

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI CAMERALI

1. Possono accedere ai contributi camerali:
 - Associazioni di categoria ed Associazioni territoriali;
 - Enti e soggetti pubblici ed Organismi a prevalente capitale pubblico;
 - Enti ed Organismi privati o altri soggetti privati portatori di interessi generali del sistema delle imprese o di componenti della comunità economica e civile locale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i consorzi di imprese non aventi finalità di lucro ed i soggetti del terzo settore).
2. Soggetti diversi non possono avanzare richiesta di contributo per una medesima iniziativa, se non congiuntamente ed indicando il soggetto capofila cui destinare il contributo.
3. Le singole imprese potranno accedere ai contributi camerali unicamente nell'ambito di iniziative regolamentate con appositi bandi approvati dalla Giunta camerale. Tali bandi, relativamente ai benefici di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, prevedono un sistema di premialità per il rating di legalità - a valere sulla quota di risorse finanziarie riservata dal competente Organo camerale alle imprese iscritte nell'apposito elenco pubblicato dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato - che è graduato in ragione del punteggio attribuito alle imprese beneficiarie. La graduazione per fasce di premialità viene predeterminata dalla Giunta camerale.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili le spese dirette, sostenute dal soggetto proponente e documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento intestate al soggetto richiedente e beneficiario del contributo, riferite a prestazioni di servizio o acquisto di beni non durevoli o collaborazioni occasionali e direttamente imputabili all'iniziativa.
2. Sono ammissibili le spese documentabili pagate tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno evidenziato nella movimentazione in estratto conto bancario o postale, ricevuta di conto corrente postale. La documentazione di spesa deve essere intestata esclusivamente al soggetto richiedente e destinatario del contributo camerale.

3. I documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati al soggetto richiedente e intestati allo stesso sono ammessi purché specificatamente riferiti all'iniziativa e inerenti alle spese di cui al comma 1.
4. Le spese interne di personale sostenute dal beneficiario, purché imputabili direttamente all'iniziativa e adeguatamente documentate (dichiarazione del richiedente corredata da buste paga del personale temporaneamente impegnato nella realizzazione del progetto o iniziativa) devono essere quantificate nella misura massima del 30% del preventivo e sono totalmente ammissibili.
5. Parimenti le spese relative alla progettazione e/o ideazione dell'iniziativa - se effettuate da personale interno all'associazione o organismo richiedente il contributo - devono essere quantificate nella misura massima del 20% del preventivo e sono totalmente ammissibili.
6. Non sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal soggetto promotore dell'iniziativa:
 - a) spese riguardanti il funzionamento ordinario del soggetto beneficiario (energia elettrica, riscaldamento, telefono);
 - b) spese relative a materiali, attrezzature e beni durevoli il cui utilizzo non si esaurisca nell'ambito dell'iniziativa finanziata dalla Camera di Commercio;
 - c) ogni altra spesa che, pur relativa all'iniziativa finanziata, non risulti comprovata da documenti fiscalmente validi.

TITOLO II – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 6 - FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. I soggetti di cui al precedente art. 4, comma 1, che intendano ottenere il sostegno finanziario della CCIAA di Bari per la realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate alla promozione e sviluppo dell'economia locale, debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di Bari (CCIAA di Bari - C.so Cavour n. 2 - 70121 Bari) prima della data di inizio dell'iniziativa e comunque in tempo utile per essere sottoposta alla Giunta camerale, salvo casi di riconosciuta forza maggiore.
2. La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'Organismo promotore dell'iniziativa o dal Legale Rappresentante in caso di Enti o Associazioni di categoria, deve essere prodotta secondo il Modello A che va corredato del Modello B-"Format di presentazione delle iniziative di promozione e dei progetti", entrambi allegati al presente Regolamento.
3. Nel caso di bandi rivolti direttamente alle singole aziende per la concessione dei benefici di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, l'impresa richiedente ha l'obbligo di dichiarare, all'atto della domanda, di essere iscritta nell'elenco previsto dal vigente Regolamento dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, assumendo contestualmente l'impegno di comunicare alla Camera di Commercio di Bari l'eventuale revoca o sospensione del rating di legalità che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo.

ART. 7 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ED INTERVENTI PARTICOLARI

1. L'entità del contributo per le iniziative promozionali viene determinata dalla Giunta camerale entro il limite massimo del 50% della spesa ammessa, come individuata dall'art. 5. Il contributo

non potrà comunque superare la differenza tra spese ed entrate accertate a consuntivo (al netto dell'IVA soggettivamente detraibile).

2. L'entità del contributo per progetti strutturati aventi ricadute particolarmente significative per il contesto socio-economico locale, viene determinata dalla Giunta entro il limite massimo del 70% della spesa ammessa come individuata dall'art. 5. Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.
3. L'entità del contributo destinato ad iniziative organizzate da Ordini ecclesiastici in onore del Santo Patrono della città di Bari, "San Nicola", viene deliberata dal Consiglio camerale in occasione dell'approvazione del Preventivo Economico annuale. Tale erogazione per gli eventi nicolaiani rappresenta l'unico e esclusivo caso di concessione di un beneficio al di fuori di quanto espressamente previsto per gli altri contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere dal presente Regolamento, costituendo la partecipazione camerale alle iniziative in onore del Santo Patrono - *la cui effigie, associata alle attività prevalenti nella città ed all'Istituzione operante a servizio delle stesse, è riportata nel logo della Camera di Commercio di Bari richiamando l'antica vocazione mercantile della città ed il forte legame tra i baresi ed il loro Patrono (art. 2, comma 2 Statuto camerale)* - una forma di promozione di un evento religioso primario, in campo nazionale e internazionale, capace di attribuire alla città di Bari un ruolo di centralità, con positivi risvolti per l'economia locale.
4. Per le imprese in possesso del rating di legalità l'entità del contributo, a valere sulla riserva di quota delle risorse finanziarie allocate, viene determinata dalla Giunta in base al sistema graduato di premialità prescelto dall'Ente, che deve essere recepito nei bandi e nei provvedimenti di "concessione di finanziamenti alle imprese" nell'accezione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57.

TITOLO III – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il Responsabile del Procedimento provvede ad accertare l'esattezza dei dati contenuti nella domanda, ad acquisire elementi di valutazione di merito in ordine all'ammissibilità della stessa e, ove necessario, a provvedere alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza di 10 giorni, decorso infruttuosamente il quale l'istanza viene archiviata.
2. Completata l'istruttoria, il funzionario incaricato provvede a predisporre lo schema di provvedimento amministrativo di concessione del contributo in conformità alla normativa vigente anche in materia di rating di legalità, acquisendo il parere del Dirigente competente in merito alla copertura finanziaria dell'intervento da ammettere al sostegno finanziario ed apponendo il proprio parere sulla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali. Lo schema del provvedimento amministrativo così predisposto viene inoltrato in via gerarchica al Segretario Generale per la formulazione della proposta di inserimento nell'Ordine del giorno della Giunta camerale competente a deliberare in materia.

ART. 9 - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Giunta camerale delibera sulla concessione del sostegno finanziario all'iniziativa proposta e sull'ammontare del contributo - tenuto conto, se del caso, del sistema di premialità prescelto dall'Ente per le imprese con il rating di legalità - definendo altresì la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può superare.
2. Il provvedimento amministrativo di concessione del contributo dovrà, in ogni caso, essere adottato, salvo casi di forza maggiore, prima della realizzazione dell'iniziativa.
3. La Deliberazione di concessione del contributo deve essere motivata. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse, deve essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e i suoi contenuti, istruttoria compiuta dal Servizio/Ufficio preposto e risultanze emerse. Deve poi essere valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione e sviluppo dell'economia locale. Infine deve risultare l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo e promozione economica fissati nella programmazione strategica.
4. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
 - a. l'ammontare del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
 - b. se il soggetto beneficiario è una singola impresa con il rating di legalità, la premialità riconosciuta in sede di quantificazione del contributo;
 - c. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui al successivo art. 10 ed alla verifica conclusiva dei risultati ottenuti;
 - d. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione (come la nomina di rappresentanti camerale in seno a comitati operativi, la pubblicità del finanziamento camerale, la permanenza dell'iscrizione all'elenco di imprese con il rating di legalità pubblicato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, etc.).

TITOLO IV – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 10 - CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Segretario Generale o un suo delegato comunica al soggetto interessato l'intervenuta decisione in ordine alla richiesta di contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni - anche ai fini dell'erogazione delle eventuali anticipazioni di cui all'art. 11 - ed invitandolo a trasmettere al Servizio/Ufficio competente, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la documentazione in conformità al Modello B3 allegato al presente Regolamento e quindi:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, nella quale siano anche indicati i risultati positivi conseguiti sul piano della promozione e dello sviluppo economico locale e la visibilità data al sostegno camerale;

- b) il rendiconto analitico delle spese sostenute, corredato di tutti i documenti di spesa in copia conforme all'originale, che dovrà essere redatto riportando le stesse voci di spesa contenute nel piano finanziario preventivo. Eventuali spese inizialmente non previste potranno essere conteggiate nel budget totale di spesa sul quale calcolare l'ammontare del contributo, sempre nell'ambito del tetto massimo concesso, solo in caso di spese, che a causa di imprevisti, si siano rese inevitabili per il buon fine dell'iniziativa e che siano debitamente giustificate. Tali spese saranno ammesse a contributo a giudizio insindacabile della Giunta camerale in sede di riesame del provvedimento di concessione del contributo.
- Le spese rendicontate devono essere indicate al netto di IVA ovvero al lordo della stessa in caso di IVA indetraibile. I documenti di spesa e relativi documenti di quietanza devono essere allegati in copia resa conforme all'originale mediante l'apposizione della dichiarazione "si dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. che la presente copia è conforme all'originale" sottoscritta del Legale Rappresentante del soggetto beneficiario;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante contenente il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, ovvero l'assenza delle stesse;
- d) la dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del soggetto beneficiario alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi del DPR n. 600/1973;
- e) gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dal competente Servizio/Ufficio camerale.
2. Qualora il beneficiario sia un Ente pubblico, la documentazione prevista dal comma 1 potrà essere sostituita da una dichiarazione riportante, per ciascuna spesa, numero e data del documento di spesa, fornitore, descrizione della fornitura o della prestazione, importo, numero e data del mandato di pagamento, sottoscritta dal Legale Rappresentante o delegato. Tale documentazione potrà anche essere sostituita dalla trasmissione della copia conforme all'originale dell'atto ufficiale di approvazione del consuntivo dell'iniziativa e da apposita dichiarazione attestante l'entità delle entrate.
 3. Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da soggetti, la rendicontazione dovrà essere presentata dal "soggetto capofila", il rendiconto di cui al comma 1 lettera b) dovrà essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell'iniziativa e i documenti di spesa e di quietanza potranno essere intestati ai singoli partner.
 4. Non saranno considerati validi ai fini dell'erogazione del contributo, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal soggetto richiedente e destinatario del contributo, anche se dallo stesso controllati o collegati a qualsiasi titolo.
 5. La Camera di Commercio di Bari effettua idonei controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.. Ai fini dei controlli prescritti dal D.M. 20 febbraio 2014 n. 57, le imprese in possesso del rating di legalità devono documentare la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
 6. Qualora non pervenga la risposta nel termine di 60 giorni predetto, ovvero se la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il Responsabile del Procedimento provvede a darne comunicazione all'interessato, fissando il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa per la trasmissione di quanto richiesto, decorso inutilmente il quale il Responsabile del Procedimento ne riferisce al Segretario Generale affinché proponga l'inserimento all'Ordine del Giorno della prima riunione utile della Giunta la revoca del contributo, della quale viene data formale comunicazione al soggetto richiedente.

7. Pervenuta la documentazione, verificatane la completezza ed il contenuto, il Servizio/Ufficio preposto, a seguito di provvedimento di liquidazione del Dirigente competente, trasmette la pratica all'Ufficio ragioneria ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.
8. Sulla copia conforme all'originale delle fatture esibite ai fini della liquidazione del contributo il Servizio/Ufficio preposto provvederà ad apporre una stampigliatura dalla quale risulti che su di esse è stato erogato un contributo dell'Ente camerale e l'ammontare totale del contributo stesso.
9. Le iniziative ammesse a contributo devono essere realizzate entro 6 mesi dalla data prevista per il loro avvio. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Giunta, per una sola volta, per altri 6 mesi su richiesta motivata del soggetto proponente.
10. La pratica è portata al **riesame della Giunta**, oltre che nell'ipotesi di spese impreviste di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), e di cui al comma 9 del presente articolo, anche nei casi in cui l'iniziativa realizzata si sia discostata in modo significativo da quella preventivata e di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale.
11. Per gli interventi particolari di cui all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento non è richiesta la produzione della documentazione indicata nel comma 1 del presente articolo.

ART. 11 - ANTICIPAZIONI

1. Per i soli progetti le anticipazioni del contributo deliberato sono disposte - in relazione alla spesa ammessa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento - nella misura del 50% all'atto dell'approvazione del progetto, un ulteriore 40% all'atto della rendicontazione della prima anticipazione ed il rimanente 10% all'atto della rendicontazione finale.

ART. 12 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Qualora il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, il contributo subirà una conseguente riduzione proporzionale in sede di liquidazione.
2. Parimenti il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzi un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio.

ART. 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo verrà revocato con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:
 - a) per mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) quando la realizzazione dell'iniziativa è inferiore al 30% della spesa preventivata;
 - c) qualora non venga presentato il consuntivo dell'intera iniziativa;
 - d) per rinuncia espressa da parte del beneficiario, ovvero per rinuncia tacita nell'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 10;
 - e) qualora, in sede di verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 10, siano rilevate discordanze fra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto accertato dal Servizio/Ufficio competente;
 - f) nel caso in cui venga disposta dalla competente Autorità la revoca del rating di legalità attribuito all'impresa beneficiaria.

2. La Giunta, nel caso in cui siano state erogate anticipazioni sul contributo concesso, dispone in sede di revoca quanto è necessario ai fini del recupero delle somme liquidate.

TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 14 - ALTRE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI

1. La Giunta camerale, nell'ambito dell'azione di supporto e promozione del tessuto economico di competenza può procedere alla concessione di ausili finanziari attraverso interventi diretti, convenzioni, bandi e borse di studio.

ART. 15 - DISCIPLINA QUADRO DELLE ALTRE TIPOLOGIE E STRUMENTI DI AUSILIO FINANZIARIO

INTERVENTI DIRETTI

Le iniziative promozionali dirette sono gestite dalla Camera con risorse finanziarie proprie, utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane ovvero avvalendosi delle proprie Aziende Speciali cui va riconosciuto un contributo per le attività svolte, debitamente relazionate.

CONVENZIONI

La Giunta può concedere inoltre - attraverso atti di intenti ed indirizzo - contributi ad Organismi di rilevante importanza locale finalizzati a sostenere in generale l'attività dei medesimi qualora tale attività sia ritenuta fondamentale per l'economia del territorio di riferimento o di specifici settori (CAT, Camera di Commercio Italo Orientale, Consorzi di Tutela) erogando il 50% del contributo stanziato nel mese di gennaio dell'esercizio di riferimento e il rimanente 50% a consuntivo previa presentazione di una relazione sull'attività svolta.

BANDI

Si intende per bando il sostegno finanziario ad iniziative di particolare rilevanza per il sistema socio-economico locale, progettate e realizzate da soggetti pubblici o privati, anche appartenenti al sistema camerale quali le Aziende speciali, le società o consorzi controllati o partecipati.

I bandi settoriali sono aperti solo a specifiche tipologie di intervento ed a singoli settori merceologici e sono volti esclusivamente alla promozione ed alla crescita di questi ultimi.

Tali bandi devono prevedere i soggetti che vi possono concorrere, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione, la quantificazione del sostegno finanziario previsto anche in attuazione del sistema di premialità determinato per le imprese con il rating di legalità destinatarie dei benefici di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, nonché le modalità di liquidazione.

BORSE DI STUDIO

Si intende per borse di studio il sostegno finanziario ad iniziative promosse direttamente dalla CCIAA di Bari, dagli Enti del sistema camerale e da Enti di particolare prestigio finalizzate alla valorizzazione di studenti e/o laureati, aventi residenza nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente, rivelatisi particolarmente meritevoli in base al proprio curriculum vitae. Tale sostegno finanziario, può

raggiungere il 100% dei costi previsti per l'iniziativa ed è volto a creare un bacino di "talenti" in una prospettiva di potenziamento scientifico, culturale e di formazione manageriale a livello locale.

ART. 16 - PATROCINIO E LOGO CAMERALE

1. La richiesta di patrocinio comporta la disponibilità del richiedente a comunicare preventivamente alla Camera l'insieme dei supporti informativi e pubblicitari relativi all'iniziativa cui si riferisce l'istanza, sui quali dovrà apparire in maniera ben visibile il logo della Camera di Commercio di Bari, unitamente alla dizione "Con il patrocinio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari". Comporta, altresì, l'impegno a menzionare in modo appropriato il sostegno dell'Ente camerale al riguardo.
2. Sulle richieste di patrocinio e logo decide il Presidente.
3. Nessun soggetto può inserire nei materiali pubblicitari relativi alle manifestazioni, per le quali è stata formulata la richiesta di patrocinio, il logo della Camera di Commercio di Bari, prima che la richiesta stessa sia stata accolta.
4. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per sempre anche in caso di attività o iniziative ripetute nel tempo.
5. L'Ente dà comunicazione scritta all'interessato dell'esito della domanda, anche in caso di rifiuto.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Camera di Commercio di Bari avverrà nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA

1. I contributi deliberati a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento per iniziative da realizzarsi successivamente, anche se richiesti in data precedente, saranno rendicontati e liquidati sulla base delle nuove disposizioni regolamentari.
2. Alle iniziative e progetti per i quali sia stata già deliberata l'ammissione al sostegno finanziario camerale continua ad applicarsi la disciplina regolamentare vigente alla data di adozione del provvedimento deliberativo di concessione dell'ausilio.

ART. 19 - NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi sette giorni dalla sua pubblicazione all'Albo camerale on-line.